Città di Caserta

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Delibera n ° 60

Oggetto: **SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE NELLA CITTA' DI CASERTA – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO – INDIRIZZI – PROVVEDIMENTI.**

L'Anno DUEMILA DODICI addì 7 del mese di **MAGGIO** alle ore 10,00 in Caserta nella Casa Comunale :

La Giunta Comunale,convocata a norma di legge,si è riunita sotto la Presidenza del SINDACO Dott. Pio DEL GAUDIO:

Con la presenza dei seguenti Assessori:

				P	A
1	Sindaco	Pio	DEL GAUDIO	X	
2	Assessore – Vice Sindaco	Vincenzo Mario	FERRARO	X	
3	Assessore	Emilio	CATERINO	X	
4	"	Emiliano	CASALE		X
5	"	Felicita	DE NEGRI	X	
6	"	Giuseppe	GRECO	X	
7	"	Stefano	MARIANO	X	
8	"	Pasquale	PARISELLA		X
9	"	Aniello	SPIRITO	X	
10	"	Teresa	UCCIERO	X	

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Luigi MARTINO
Il SINDACO, riconosciuta la legalità dell'adunanza,dichiara aperta la seduta e sottopone all'esame della Giunta la pratica relativa all'oggetto.

x) **ATTO CON IMMEDIATA ESECUZIONE** : art. 134 comma 4° L. 267/2000

OGGETTO: - Servizio di distribuzione dell'acqua potabile nella Città di Caserta.
- Affidamento in concessione del servizio integrato.
- Indirizzi.
- Provvedimenti.
- Proposta al Consiglio Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

-Che in data 09.04.1991 il Consiglio Comunale di Caserta, con Delibera n.34, affidava in concessione alla Napoletanagas S.p.a., senza alcuna procedura di evidenza pubblica, ai sensi degli artt. 265 e 267 del r.d. n. 1175/1931, la gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile;

-Che l'art. 1 del contratto concessorio, precisamente, descrive l'oggetto dell'affidamento come *"la concessione in esclusiva, su tutto il territorio comunale, del pubblico servizio di distribuzione acqua potabile mediante tubazioni per usi domestici, artigianali, commerciali, industriali ed agricoli"*;

-Che ai sensi dell'art. 3 di detto contratto, il servizio fu affidato in concessione per la durata di 30 anni, decorrenti *"dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà luogo la consegna formale dell'acquedotto alla Napoletanagas S.p.a."* (società, oggi, di proprietà dell'Italgas S.p.a., a sua volta controllata dalla Snam S.p.a.);

-Che l'art. 113 del TUEL – nella versione successiva alla novella di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 269/2003 – dopo aver contemplato i possibili modelli gestionali utilizzabili per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, sul piano transitorio aveva fissato, come regola generale (cfr. comma 15-*bis*, aggiunto dall'articolo 14, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, integrato dall'articolo 4, comma 234, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivamente modificato dall'articolo 15 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223), quella della scadenza automatica – cioè a dire senza necessità di apposita deliberazione dell'ente concedente – al 31 dicembre del 2007 delle concessioni affidate senza rispettare procedure di evidenza pubblica, contemplando però alcune eccezioni, tra cui quella della prosecuzione delle concessioni che, sebbene non affidate secondo regole di evidenza pubblica, fossero già *in itinere* alla data del 1° ottobre 2003 e riguardassero società quotate in borsa oppure da esse direttamente partecipate a tale data, purché concessionarie esclusive del servizio;

-Che la società Napoletanagas, a quanto risulta, non è mai stata quotata in borsa (o perlomeno non nel listino ordinario o allargato); nè è dato sapere con assoluta certezza se, al 2003, lo fosse Italgas, che la controlla, nel qual caso, *ratione temporis*, dovrebbe ritenersi esclusa l'automatica caducazione del rapporto concessorio col Comune di Caserta al 31 dicembre 2007. Tuttavia, *on line* è possibile reperire alcuni documenti concernenti il bilancio consolidato 2002 del gruppo Italgas in cui si dà atto che, a seguito di OPA volontaria totalitaria lanciata da Eni s.p.a., che ebbe esito positivo, "*con decorrenza 7/2/2003 il titolo Italgas è stato revocato dalla quotazione di Borsa*";

-Che ad ogni buon conto, a mente dell'art. 23-*bis* del d.l. 112/2008, nell'originaria versione, le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica "***cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante***" (con espressa eccezione delle concessioni rilasciate nel rispetto dei principii della disciplina comunitaria);

-Che l'art. 23-*bis*, come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera d), del d.l. 135/2009, ribadiva quest'ultima regola, ma con la eccezione di affidamenti diretti in essere al 1° ottobre 2003 in favore o di società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data o a società da esse controllate. Si è già detto, però, che la fattispecie in esame non pare refluire nel cono applicativo di tale eccezione, sia perché tanto la Napoletanagas che la Italgas non sembra fossero quotate in borsa al 1° ottobre 2003 (ed è rilievo *ex se* decisivo e dirimente); e sia perché – ove si acceda alla distinzione fra *società a totale partecipazione pubblica* (titolari di affidamenti diretti perché in possesso dei requisiti per l'*in house*) e *società private a partecipazione pubblica* (selezionate con gare aperte e con l'ente pubblico in qualità di socio finanziatore) – Italgas sembrerebbe potersi ricondurre a questa seconda categoria, non presa in considerazione dalla norma contemplante l'eccezione *de qua* (che si riferisce alla prima categoria di società).

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)

Ritenuto, sulla scorta delle citate premesse, e tenuto conto del parere richiesto all'avv. Giuseppe Ceceri con determina dirigenziale prot. n. 294 del 28.05.2012 e da questi reso in data 18.10.2012, prot.n. 80848, essere ormai cessato *ex lege* il rapporto concessorio fra il Comune di Caserta e la Napoletanagas;

Considerato:
-Che, con Atto Dirigenziale RU n.1608 del 20.11.2012, il Direttore dell'Area Tecnica Comunale, tra l'altro, prendeva atto dell'intervenuta cessazione *ex lege* del rapporto concessorio fra il Comune di Caserta e la Napoletanagas e richiedeva a quest'ultima società la restituzione degli impianti, a far data dalla effettiva cessazione del servizio, onde consentire al Consiglio Comunale di effettuare la scelta sul modello di gestione del servizio e di avviare gli adempimenti conseguenziali alla individuazione del nuovo soggetto gestore;
-Che sulla scorta del soprarichiamato parere legale, è possibile:
- espletare una gara di evidenza pubblica per selezionare l'operatore privato che gestisca il servizio;
- affidare il servizio a società miste;
- affidare il servizio in house;

mentre resta dibattuta la soluzione che riguarda la possibilità di gestione diretta del servizio, a mezzo, in particolare, di azienda speciale;
-Che l'art. *3-bis* del d.l.138/2011 ha stabilito in via generale, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'obbligo per le Regioni di organizzare lo svolgimento di detti servizi entro il 30 giugno 2012, pena commissariamento governativo, in ambiti territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenzazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, per cui non è possibile che un singolo Comune possa separatamente decidere circa la gestione del servizio idrico integrato *"senza neppure dare luogo a procedure di intesa con la competente Autorità di ambito territoriale ottimale";*
-Che le Autorità d'Ambito sono state soppresse ed hanno cessato di funzionare il 31 dicembre 2012, non essendo intervenuto alcuna proroga, e si resta pertanto in attesa che la Regione disciplini il nuovo soggetto titolare del predetto potere;
- Che in ogni caso la giurisprudenza ha precisato che in assenza del piano d'ambito (artt. 149 e 150 del codice dell'ambiente, oltre che l'art. 172 dello stesso) i Comuni restano competenti in materia di affidamento del servizio (CdS, V, 299/2010);

Ritenuto pertanto potersi preliminarmente stabilire di procedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante affidamento ad operatore economico in possesso di requisiti tali da garantire una gestione efficace, efficiente ed economica dei servizio idrico integrato, nel rispetto delle norme di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 163/06;

Visto, infatti, l'art.2, comma 186-bis della legge 23.12.2009, n. 191, introdotto con l'art. 1, comma l-quinquies del D.L. 25.01.2010, n. 2, convertito dalla legge n. 42/2010, e ss.mm.ii, con il quale è stata prevista la soppressione delle AAT (Autorità d'Ambito) a far data dal 01.01.2013, con l'attribuzione alle Regioni della competenza ad emanare norme per la individuazione dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni già esercitate dalle dette AAT;

Considerato che a tutt'oggi la Regione Campania non ha legiferato al riguardo;

Ritenuto che in una fase di oggettiva incertezza normativa e di assenza di precisi, concordanti ed univoci orientamenti normativi al riguardo, non è possibile neppure procedere al rinnovo del contratto stipulato con la Napoletanagas SpA per la gestione del servizio, nelle more dell'entrata in vigore di un assetto normativo di carattere definitivo che chiarisca compiti, funzioni e competenze in materia di gestione del S.I.I.;

Ritenuto che, anche al fine di porre in essere una corretta attività di programmazione gestionale, tecnica ed economico-finazniaria, sia opportuno deliberare l'affidamento a terzi della gestione dei Servizio Idrico Integrato, tenuto conto dell'avvenuta abrogazione dell'art.23-bis del D.L. n. 112/2008 e della inapplicabilità al S.I.I. dell'art.4 del D.L. 138/2011, nonché della circostanza che, come chiarito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 24/2011, attualmente non ci si trova in una situazione di vuoto normativo, ma deve essere perseguita "*l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria*", concernente i servizi di interesse economico generale (in tal senso, altresì, C. Cost., 28 marzo 2013, n. 50);

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)

Dato atto, infatti, come richiamato dalla dottrina principale in materia che "*sulle modalità di affidamento a terzi della gestione del S.I.I. mediante procedura ad evidenza pubblica non ha, in pratica, esercitato alcuna influenza il referendum*" e che "*la procedura competitiva ad evidenza pubblica deve svolgersi nei rispetto dei principi dei Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi di imparzialità, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità*", in applicazione delle disposizioni di cui all'art.30, comma 3, del D. Lgs. 163/2006;

Considerato, invero, che:

- in esito al referendum del 2011, si erano determinati l'abrogazione dell'art.23 bis e la consequenziale caducazione del Regolamento attuativo del medesimo articolo, il tutto con decorrenza dal 21 luglio 2011 a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DPR n.113/2011"Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- dopo appena un mese, il legislatore nazionale era intervenuto con l'art.4 della cd "manovra di ferragosto", cioè col D.L.138/2011 ("Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo") poi convertito in L.n.148/16.09.2011 e modificato in ultimo, tra gli altri, dai Decreti Monti n.1/2012 e n.83/2012, rispettivamente "Decreto liberalizzazioni" e "Crescitalia";
- il predetto art. 4, pur nominato "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea", aveva finito per riproporre molte delle disposizioni presenti nell'abrogato art. 23-bis e nel caducato Regolamento Attuativo (DPR 168/10) e tutto ciò in contrasto con il divieto disposto dalla Corte Costituzionale "di formale e sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare" (cfr. Corte Cost. n.32/93);
- in particolare, la norma riproponeva le modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, richiamando dunque quanto già disposto dall'abrogato art.23 bis in merito al rispetto dei principi comunitari di economicità, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità nell'indizione di procedure competitive ad evidenza pubblica, e quanto già prescritto dal DPR 168/2010 attuativo dell'art.23 bis, con riferimento al contenuto del bando di gara;
- inoltre, veniva anche ripresentato, seppur con riaggiornate scadenze temporali, il regime transitorio di adeguamento per gli affidamenti "non conformi", elencazione dunque di termini che, in virtù della continua "evoluzione" della normativa di settore, era stata più volte rivista nel corso degli anni dal Legislatore prima con l'art.23 bis, poi con le norme contenute nel Regolamento Attuativo, quindi mediante l'art.4 DL 138, con la precisazione – presente nel testo in vigore prima della dichiarazione di illegittimità della sentenza della Corte Costituzionale in esame – che, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 14 c.32 DL 78/2010 e s.m.i, le disposizioni in esame non si sarebbero applicate alle società dei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti – soggetti al divieto di costituzione di società – ed a quelli con popolazione compresa fra 30.000 e 50.000 abitanti che avrebbero avuto la possibilità invece di detenere una sola società;
- la Corte Cost., con sent. n. 199/2012, ha osservato che il predetto art. 4 viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare di cui all'art.75 Cost; ciò a conferma dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale interno: "il legislatore pur dopo l'accoglimento della proposta referendaria, conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata" (C.Cost. n. 33 del 1993) e "la normativa successivamente emanata dal legislatore è pur sempre soggetta all'ordinario sindacato di legittimità costituzionale, e quindi permane comunque la possibilità di un controllo di questa Corte in ordine all'osservanza – da parte del legislatore stesso – dei limiti relativi al dedotto divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare" (C.Cost. n. 9 del 1997);
- l'art.4, ha aggiunto la Consulta, costituisce ripristino della normativa abrogata, considerato che esso introduce una nuova disciplina della materia, "senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti" (C.Cost. n. 68 del 1978), in palese contrasto, quindi, con l'intento perseguito mediante il referendum abrogativo;
- la disciplina dettata da tale contestata disposizione, secondo la Corte, risulta addirittura, nella sua ultima formulazione integrata dai Decreti Monti, operare una ulteriore riduzione della possibilità di

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)

ricorso agli affidamenti in house, in quanto non solo limita, in via generale, «l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità», ma sancisce l'abbassamento del valore economico del servizio entro cui viene consentito l'affidamento a favore di società a capitale interamente pubblico: non più € 900.000,000, secondo quanto stabilito in sede di conversione del D.L. n. 138/2011, ma € 200.000,00 (da intendere "al netto dell'IVA, tenuto conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto..." secondo il principio sancito dall'art.29 del D.Lgs.n.163/06): "tale effetto si verifica a prescindere da qualsivoglia valutazione dell'ente locale, oltre che della Regione, ed anche – in linea con l'abrogato art. 23-bis – in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, che consente, anche se non impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale, allorquando l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico, alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo "analogo" (il controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario deve essere di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante";

- la Corte costituzionale, con la sent. 199 cit., ha, peraltro, precisato quanto segue: "Tenuto, poi, conto del fatto che l'intento abrogativo espresso con il referendum riguardava «pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica» (sentenza n. 24 del 2011) ai quali era rivolto l'art. 23-bis, non può ritenersi che l'esclusione del servizio idrico integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica sia satisfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popolare, con la conseguenza che la norma oggi all'esame costituisce, sostanzialmente, la reintroduzione della disciplina abrogata con il referendum del 12 e 13 giugno 2011";
- per effetto della predetta sent. 199/2012, è stata cassata la legge relativa all'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica di cui all'art. 4 DL 138/2011 (e si è ritornati all'attuazione dei principi comunitari, meno restrittivi e preclusivi, con riferimento all'affidamento in house a società a capitale interamente pubblico (cfr. **Corte Cost. 24/2011** sulla ammissibilità dei quesiti referendari: "[...] *va osservato che dall'abrogazione referendaria non deriva, in tema di regole concorrenziali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, né una lacuna normativa incompatibile con gli obblighi comunitari né l'applicazione di una normativa contrastante con il suddetto assetto concorrenziale minimo inderogabilmente richiesto dall'ordinamento comunitario* [...] ***all'abrogazione dell'art. 23-bis****, da un lato, non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, del resto, costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla giurisprudenza di questa Corte – sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 –, sia da quella della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato); dall'altro,* ***conseguirebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria*** *(come si è visto,* ***meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum****)* ***relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica****. Ne deriva l'ammissibilità del quesito per l'insussistenza di impedimenti di natura comunitaria*" (ecco spiegato il rilievo dottrinale di cui sopra, secondo cui "*sulle modalità di affidamento a terzi della gestione del S.I.I. mediante procedura ad evidenza pubblica non ha, in pratica, esercitato alcuna influenza il referendum*" [...] "*la procedura competitiva ad evidenza pubblica deve svolgersi nei rispetto dei principi dei Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi di imparzialità, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità*", in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. 163/2006");

Dato atto che, per il Comune di Caserta, a causa, tra l'altro, della dichiarazione di dissesto finanziario operata dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/10/2011, con verbale n. 26, la scelta in ordine alle modalità di gestione del S.I.I. si presenta alquanto limitata e quasi vincolata, poiché:

- la gestione in house comporterebbe l'assunzione diretta dell'organizzazione del servizio, cui farebbe da corollario la necessità di integrare la dotazione organica, in contrasto con i pressanti vincoli imposti dalla situazione di deficitarietà finanziaria dell'Ente;

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)

- l'affidamento a società mista, allo stato inesistente, è caratterizzato da estreme laborioriosità e complessità delle procedure – cd gara a doppio oggetto – finalizzate a tali costituzione e affidamento;

Ritenuto pertanto preferibile optare per l'affidamento della gestione del servizio ad operatore economico in possesso dei necessari requisiti, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato sul funzionamento della Comunità Europea (TFUE), come espressamente richiamati dall'art.30 dei D.L. 163/2006, per un periodo di anni 30 (trenta);

Ritenuto incaricare la Giunta Comunale ed il competente Direttore dell'Area Tecnica per i provvedimenti successivi e conseguenziali alla presente deliberazione, sulla base degli indirizzi di cui sopra;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, si propone di adottare la seguente

DELIBERA

Di approvare, come approva, l'espressa narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata e, per gli effetti, proporre al Consiglio Comunale:

1) **Di dare atto** che con Determina Dirigenziale RU n.1608 del 20.11.2012, il Direttore dell'Area Tecnica Comunale, tra l'altro, ha preso atto dell'intervenuta cessazione *ex lege* del rapporto concessorio fra il Comune di Caserta e la Napoletanagas ed ha richiesto a quest'ultima società la restituzione degli impianti, a far data dalla effettiva cessazione del servizio, onde consentire al Consiglio Comunale di effettuare la scelta sul modello di gestione del servizio e di avviare gli adempimenti conseguenziali alla individuazione del nuovo soggetto gestore alla luce della richiamata esigenza di definire un assetto organizzativo-gestionale del S.I.I. pluriennale;
2) **Procedere** all'affidamento a terzi della gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di Caserta, nel rispetto dei principi di cui al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), mediante procedura ad evidenza pubblica;
3) La Giunta Comunale ed il competente Direttore dell'Area Tecnica nell'adozione degli atti amministrativi e tecnico-gestionali finalizzati a dare attuazione alla presente deliberazione, vorranno rispettare i seguenti ulteriori indirizzi:
    a) Durata concessione della gestione del servizio S.I.I.: anni 30 (trenta);
    b) Modalità di gara: Procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
    c) Previsione nel bando e/o nel disciplinare di gara del "canone di concessione reti", a carico dei soggetto affidatario;
    d) Espressa applicazione delle norme regolamentari in vigore nel Comune di Caserta in materia di fissazione delle tariffe, con possibilità di variazioni soltanto a seguito di sopravvenuti obblighi normativi statali e/o regionali.

Il Direttore dell'Area Tecnica
Ing. Maurizio Mazzotti

Il Sindaco
Dott. Pio Del Gaudio

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)

Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000

Oggetto: - **Servizio di distribuzione dell'acqua potabile nella Città di Caserta.**
- **Affidamento in concessione del servizio integrato.**
- **Indirizzi.**
- **Provvedimenti.**
- **Proposta al Consiglio Comunale.**

Sulla presente proposta, alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti locali), si esprime il seguente parere: Favorevole

Caserta, lì 12.04.2013

Il Direttore dell'Area Tecnica
Ing. Maurizio Mazzotti

Sulla presente proposta, alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti locali), si esprime il seguente parere: favorevole

Caserta, lì 12/4/13

Il Direttore dell'Area Amministrativa
Dott. Giammaria Piscitelli

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)

IL SINDACO
Dott. Pio DEL GAUDIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi MARTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della Legge n. 69/2009 art. 32, in data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 gg. naturali e consecutivi.

Caserta, 7 MAG. 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Giovanni DI VIVO

Per copia conforme,

Caserta,lì _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

_____